Penale Sent. Sez. 4 Num. 27558 Anno 2022

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Data Udienza: 16/12/2021

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

MASSIMO nato a SALERNO il 17/04/19 GIANNI nato a BENTIVOGLIO il 11/07/19

avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso relativamente alla misura della pena e per l'inammissibilità nel resto.

udito il difensore

E' presente l'avvocato

ALESSANDRA del foro di SALERNO in difesa di

GIANNI che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente l'avvocato

ALESSANDRA in sostituzione dell'avvocato

MARIO del foro di SALERNO (delega orale) in difesa di

MASSIMO che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte d'appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 02.07.2020 del Tribunale cittadino emessa nei confronti di Massimo e Giovanni, rideterminando la pena, in virtù della concessione ad entrambi dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
- 2. Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato previsto e punto dagli artt. 110, 624 bis cod. pen. perché, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, introducendosi nel cortile di pertinenza dell'abitazione di Lazaro, si impossessavano di tre taniche da venticinque litri ciascuna contenenti gasolio, per un valore pari a cento euro circa, sottraendole al legittimo proprietario-
- **3.** Avverso tale decisione ricorrono in cassazione entrambi i ricorrenti deducendo, quanto al privata di legge in ordine al concetto di privata dimora e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato. Il ripropone identica questione sulla qualificazione giuridica del reato e deduce altresì l'illegittimità del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- **4.** I ricorsi sono manifestamente infondati sostanzialmente riproponendo le stesse questioni di merito già risolte dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e contradditoria.
- **5.** La qualificazione giuridica del fatto accertato ex art. 624-bis c.p. è infatti corretta, non potendo dubitarsi del fatto che il cortile de quo costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora. Va, in proposito conseguentemente affermato che integra il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.), la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un cortile condominiale, considerato che esso costituisce pertinenza di un luogo di privata dimora.
- **6.** Parimenti inammissibile il motivo concernente il trattamento sanzionatorio. Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di concessione di attenuanti, nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pecuniaria e pena detentiva, non esistendo infatti alcun principio di unitarietà della pena (cfr. Sez. IV, n. 42144 del 14/10/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282069 01

7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di \in 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE ESTENSORE